

GAZZETTA  UFFICIALE  
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 29 gennaio 1997

SI PUBBLICA TUTTI  
I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENOLA 70 - 00100 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La Gazzetta Ufficiale, oltre alla Serie generale, pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:

- 1ª Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2ª Serie speciale: Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3ª Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4ª Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si comunica che sono in corso di spedizione i bollettini di c/c postale premarcati e predisposti per il rinnovo degli abbonamenti 1997 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Allo scopo di facilitare le operazioni di rinnovo, i signori abbonati sono pregati di voler utilizzare i suddetti bollettini.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO LEGISLATIVO 2 gennaio 1997, n. 8.

Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Friuli-Venezia Giulia recanti modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1965, n. 114, concernente la finanza regionale . . . . . Pag. 3

DECRETO LEGISLATIVO 2 gennaio 1997, n. 9.

Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Friuli-Venezia Giulia in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni . . . . . Pag. 7

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'interno

DECRETO 27 dicembre 1996.

Modificazioni alle circoscrizioni territoriali delle diocesi di Avellino e S. Angelo dei Lombardi-Conza-Nusco-Bisaccia. Pag. 11

Ministero dell'industria  
del commercio e dell'artigianato

DECRETO 22 gennaio 1997.

Revoca delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa rilasciate alla SARP - Società di assicurazione dei rischi delle persone S.p.a., in Milano, e liquidazione coatta amministrativa della società. . . . . Pag. 11

Ministero del lavoro  
e della previdenza sociale

DECRETO 13 dicembre 1996.

Determinazione della retribuzione convenzionale per i tecnici sanitari di radiologia medica per l'anno 1995 . . . . . Pag. 13

DECRETO 9 gennaio 1997.

Scioglimento della società cooperativa Stella a r.l., in Margherita di Savoia . . . . . Pag. 13

DECRETO 9 gennaio 1997.

Scioglimento della società cooperativa La Cicala a r.l., in San Giovanni Rotondo . . . . . Pag. 14

DECRETO 9 gennaio 1997.

Scioglimento della società cooperativa Mare Blu a r.l., in Margherita di Savoia . . . . . Pag. 14

DECRETO 20 gennaio 1997.

Scioglimento di alcune società cooperative edilizie. Pag. 14

## DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

### Università di Messina

DECRETO RETTORALE 3 dicembre 1996.

Modificazioni allo statuto dell'Università . . . . . Pag. 16

## ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

**Ministero di grazia e giustizia:** Mancata conversione del decreto-legge 29 novembre 1996, n. 606, recante: «Norme transitorie in materia di collocamento in ausiliaria del personale militare» . . . . . Pag. 18

### Ministero dell'interno:

Estinzione della parrocchia di S. Agnese V. e M., in Imola. Pag. 18

Estinzione della fondazione di religione «Asilo infantile B.V. della Pioppa», in Ospitale di Bondeno . . . . . Pag. 18

Approvazione del nuovo statuto dell'associazione femminile di religione e di culto denominata «Società piccole ausiliarie del clero», in Susa . . . . . Pag. 18

Riconoscimento e classificazione di alcuni artigiani pirotecnici. Pag. 19

**Ministero della difesa:** Ricompensa al valor militare per attività partigiana . . . . . Pag. 19

### Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato:

Provvedimenti concernenti società esercenti attività di organizzazione e revisione contabile di aziende . . . Pag. 19

Trasferimento dell'intestazione della concessione mineraria di terre da sbianca denominata «Monte Cimino» sita nel territorio del comune di S.G. Ilarione e Tregnago . . . . . Pag. 19

**Ministero del tesoro:** Cambi di riferimento del 28 gennaio 1997 rilevati a titolo indicativo, ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312 . . . . . Pag. 19

### Ministero della sanità:

Autorizzazione all'Associazione sanitaria internazionale, in Roma, ad acquistare un immobile . . . . . Pag. 20

Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano . . . . . Pag. 20

Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (modificazioni di autorizzazioni già concesse) . . . . . Pag. 22

**Ferrovie dello Stato - S.p.a.:** Avviso agli obbligazionisti. Pag. 22

**Ente nazionale di assistenza al volo:** Avviso relativo all'adesione dell'Italia all'accordo multilaterale per i canoni di rotta gestito dall'Organizzazione internazionale Eurocontrol.

Pag. 22

## RETTIFICHE

### AVVISI DI RETTIFICA

**Comunicato relativo all'avviso del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano».** (Avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 174 del 27 luglio 1994). Pag. 23

### ERRATA-CORRIGE

**Comunicato relativo alla circolare del Ministero delle finanze 23 dicembre 1996, n. 306/E, concernente: «Decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, recante: «Modificazioni al regime fiscale degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati». Modalità applicative dell'imposta sostitutiva».** (Circolare pubblicata nel supplemento ordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 3 del 4 gennaio 1997) . . . . . Pag. 24

## SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 18

**DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 aprile 1996.**

**Rideterminazione delle dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali, delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale del Ministero dei lavori pubblici.**

**DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 luglio 1996.**

**Rideterminazione delle dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali, delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale del Ministero della pubblica istruzione.**

**DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 ottobre 1996.**

**Rideterminazione delle dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali, delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale del Ministero degli affari esteri (con esclusione del personale della carriera diplomatica).**

**DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 novembre 1996.**

**Rideterminazione delle dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali, delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Ispettorato centrale repressione frodi.**

Da 97A0496 a 97A0499

# LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO LEGISLATIVO 2 gennaio 1997, n. 8.

Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Friuli-Venezia Giulia recanti modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1965, n. 114, concernente la finanza regionale.

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, che ha approvato lo statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1965, n. 114;

Sentita la commissione paritetica prevista dall'articolo 65 dello statuto speciale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 20 dicembre 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

### Art. 1.

1. Il secondo, il terzo ed il quarto comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1965, n. 114, sono sostituiti dai seguenti:

«Nel predetto ammontare sono comprese le somme versate per imposta sul consumo dei tabacchi relative all'ambito regionale ed affluite, per esigenze amministrative, dal territorio della regione ad uffici dello Stato situati fuori dal territorio medesimo.

Se e per quanto il gettito dell'IRPEF e dell'IRPEG riscosso nel territorio regionale venga ridotto a causa del trasferimento di sedi di società o di altri soggetti con numero di addetti uguale o superiore a 100 unità, le conseguenti minori entrate regionali sono compensate da una somma commisurata a quote di gettito riscosso sul territorio regionale per altri tributi erariali.

Le somme da attribuire alla regione ai sensi del terzo comma sono determinate d'intesa tra Governo e regione in sede di definizione dell'accordo di cui all'articolo 4.

L'ammontare di detti proventi è determinato al netto delle quote attribuite ad altri enti ed istituti.

La regione ai sensi dell'articolo 51 dello statuto, può istituire tributi propri in armonia con i principi del sistema tributario dello Stato, quali risultano da leggi che espressamente li stabiliscono per i singoli tributi.

La regione può altresì istituire tributi e contributi corrispondenti a quelli di competenza delle regioni a statuto ordinario in armonia con i principi stabiliti dalle leggi che li disciplinano.».

### Art. 2.

1. L'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1965, n. 114, è sostituito dal seguente:

«Art. 4. — 1. Il gettito derivante da maggiorazioni di aliquote o da altre modificazioni in ordine ai tributi devoluti alla regione, se destinato per legge, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, per finalità diverse da quelle di cui al comma 2, lettera b), alla copertura di nuove specifiche spese di carattere non continuativo, che non rientrano nelle materie di competenza della regione, ivi comprese quelle relative a calamità naturali, è riservato allo Stato, purché risulti temporaneamente delimitato, nonché contabilizzato distintamente nel bilancio statale e quindi quantificabile.

2. Annualmente tra Governo e regione è definito l'accordo che individua:

a) l'eventuale quota da destinare al bilancio dello Stato del gettito tributario derivante da maggiorazioni di aliquote o da altre modificazioni in ordine ai tributi devoluti alla regione ai sensi del comma 1, qualora il predetto gettito non risulti distintamente contabilizzato nel bilancio dello Stato, ovvero temporalmente delimitato;

b) l'eventuale quota che rimane a carico del bilancio della regione — per l'esercizio oggetto dell'accordo — delle spese derivanti dall'esercizio delle funzioni statali delegate alla medesima, in relazione alle manovre correttive di finanza pubblica previste dalla legge finanziaria e dai relativi provvedimenti collegati, nonché dagli altri provvedimenti legislativi aventi le medesime finalità, da determinarsi nei limiti del previsto incremento del gettito tributario derivante dalle manovre medesime, ad esclusione in ogni caso degli incrementi derivanti dall'evoluzione tendenziale ed al netto delle eventuali previsioni di riduzione del gettito;

c) le somme da attribuire alla regione in applicazione del disposto del comma 4 dell'articolo 2.

3. L'accordo di cui al comma 2 è definito per l'esercizio di riferimento entro il mese di febbraio dell'esercizio medesimo. In relazione ad esigenze di certezza nella programmazione delle risorse da parte della regione, su richiesta della medesima, l'accordo può essere definito anche nell'esercizio precedente a quello di riferimento, tenendo conto, se necessario, del disegno di legge finanziaria e dei disegni di legge collegati.

4. L'accordo di cui al comma 2 definisce i criteri e le modalità per la regolazione dei rapporti finanziari conseguenti.

5. Il mancato raggiungimento dell'accordo non pregiudica le devoluzioni da effettuarsi nel corso dell'anno ai sensi dell'articolo 5 del presente decreto, ma comporta l'applicazione della quota pattuita ai sensi del comma 2, con l'ultimo accordo raggiunto, al saldo da erogarsi nell'anno per le devoluzioni definitive riferite agli anni pregressi, salvo conguaglio una volta intervenuto l'accordo.»

#### Art. 3.

1. L'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1965, n. 114, è sostituito dal seguente:

«Art. 5. — 1. Alla liquidazione mensile delle quote di proventi erariali spettanti alla regione provvedono, salvo il disposto del successivo comma, la direzione regionale delle entrate per il Friuli-Venezia Giulia e le relative sezioni staccate provinciali operanti nella regione, sulla base dei versamenti in conto competenza e residui affluiti alle coesistenti sezioni di tesoreria dello Stato e dei versamenti di cui al comma 2 dell'articolo 2.

2. Alla liquidazione della quota dell'imposta erariale sul consumo dei tabacchi provvede la direzione regionale delle entrate per il Friuli-Venezia Giulia per l'intero territorio.

3. La corresponsione di dette quote alla regione viene disposta a cura dei predetti uffici mediante ordinativi su aperture di credito emesse senza limiti di importo.»

#### Art. 4.

1. L'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1965, n. 114, è sostituito dal seguente:

«Art. 6. — 1. La regione per l'espletamento della propria collaborazione all'accertamento delle imposte erariali sui redditi di soggetti aventi domicilio fiscale nel territorio regionale ha facoltà di prendere visione delle dichiarazioni annuali dei redditi, delle dichiarazioni annuali dei sostituti di imposta, nonché dei certificati di cui agli articoli 1, 2, 3 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con modalità da concordare con il Ministero delle finanze.

2. Le amministrazioni comunali e provinciali e gli enti pubblici operanti nel territorio regionale sono tenuti a fornire a richiesta le informazioni utili per le finalità di cui all'articolo 53 dello statuto.

3. La regione può, con propria legge, disciplinare le modalità per lo svolgimento della propria attività di collaborazione ai sensi del comma 1.»

#### Art. 5.

1. Dopo l'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1965, n. 114, è inserito il seguente:

«Art. 6-bis. — 1. Lo Stato e la regione si informano reciprocamente nell'esercizio delle funzioni riguardanti l'applicazione dell'articolo 53 dello statuto ed in generale

sulla finanza regionale. Essi possono, altresì, in ogni momento e con forme semplificate, richiedere notizie ed informazioni.»

#### Art. 6.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1965, n. 114, come sostituito dall'articolo 2 del presente decreto, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 1997.

2. Nelle more del completamento del processo di trasferimento e di delega di funzioni dallo Stato alla regione, qualora la quota delle spese relative all'esercizio delle funzioni delegate eventualmente a carico della regione ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera b), fosse insufficiente al raggiungimento degli obiettivi di risanamento della finanza pubblica, una quota del previsto incremento del gettito tributario spettante alla regione — ad esclusione in ogni caso degli incrementi derivanti dall'evoluzione tendenziale ed al netto delle eventuali previsioni di riduzioni di gettito — derivante dalle manovre correttive di finanza pubblica previste dalla legge finanziaria e dai relativi provvedimenti collegati, nonché dagli altri provvedimenti legislativi aventi le medesime finalità, non considerati ai fini della determinazione dell'accordo relativo all'esercizio finanziario precedente, può essere destinata al raggiungimento degli obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica previsti dai predetti provvedimenti, tenuto conto altresì delle spese a carico della regione per funzioni trasferite in data successiva al 1° gennaio 1997.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono determinati, d'intesa tra il Governo e la regione, l'ammontare delle riserve all'erario, già disposte da leggi in vigore sino al 31 dicembre 1996, sulla base di una stima degli incrementi di gettito derivanti dalle medesime leggi, al netto delle eventuali riduzioni di gettito conseguenti a norme connesse, e dell'incremento derivante dall'evoluzione tendenziale, nonché le modalità per la regolazione anche graduale dei rapporti finanziari conseguenti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1997

#### SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BASSANINI, *Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali*

VISCO, *Ministro delle finanze*

CIAMPI, *Ministro del tesoro*

Visto, il Guardasigilli: FLICK

## NOTE

## AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

## Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e regolamenti.

— La legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, che ha approvato lo statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 1° febbraio 1963.

— Il D.P.R. 23 gennaio 1965, n. 114 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia in materia di finanza regionale) è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 12 marzo 1965.

— L'art. 65 dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale n. 1/63 prevede che: «Con decreti legislativi, sentita una commissione paritetica di sei membri, nominati tre dal Governo della Repubblica e tre dal consiglio regionale, saranno stabilite le norme di attuazione del presente statuto e quelle relative al trasferimento all'amministrazione regionale degli uffici statali che nel Friuli-Venezia Giulia adempiono a funzioni attribuite alla regione».

## Note all'art. 1:

— Il secondo, il terzo, il quarto comma dell'art. 2 del D.P.R. 23 gennaio 1965, n. 114 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia in materia di finanza regionale) prevedevano che:

«Nel predetto ammontare sono comprese le somme versate per imposta sul consumo dei tabacchi e per imposta generale sull'entrata relative all'ambito regionale ed affluite, per esigenze amministrative, dal territorio della regione ad uffici dello Stato situati fuori del territorio medesimo.

Sono comprese altresì le somme versate per imposta generale sull'entrata riscossa nel territorio regionale per il tramite di distributori autorizzati di valori.

L'ammontare di detti proventi è determinato al netto delle quote attribuite ad altri enti ed istituti».

— L'art. 51 dello statuto di autonomia della regione Friuli-Venezia Giulia stabilisce che: «Le entrate della regione sono anche costituite dai redditi del suo patrimonio o da tributi propri che essa ha la facoltà di istituire con legge regionale, in armonia col sistema tributario dello Stato, delle province e dei comuni.

Il regime doganale è di esclusiva competenza dello Stato».

## Note all'art. 2:

— L'art. 4 del D.P.R. 23 gennaio 1965, n. 114 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia in materia di finanza regionale) è così formulato:

«Il provento derivante alla regione da maggiorazioni di aliquote e da altre modificazioni dei tributi devoluti alla regione, disposte successivamente all'entrata in vigore del presente decreto, ove sia integralmente destinato per legge, ai sensi dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione, per la copertura di nuove o maggiori spese che, non rientrando nella competenza della regione sono da effettuare a carico del bilancio statale, è riservato allo Stato.

L'ammontare di cui al comma precedente è determinato con decreto dei Ministri per le finanze e per il tesoro, d'intesa con il Presidente della giunta regionale».

— L'art. 81 della Costituzione prevede che:

«Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.

L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.

Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese.

Ogni altra legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte».

## Nota all'art. 3:

— L'art. 5 del D.P.R. 23 gennaio 1965, n. 114, è così formulato:

«Alla liquidazione mensile delle quote di proventi erariali spettanti alla regione provvedono, salvo il disposto del successivo comma, le singole intendenze di finanza operanti nella regione, sulla base dei versamenti in conto competenza e residui affluiti alle coesistenti sezioni di tesoreria dello Stato e dei versamenti di cui al secondo e terzo comma dell'art. 2.

Alla liquidazione della quota dell'imposta erariale sul consumo dei tabacchi provvede l'intendenza di finanza di Trieste per l'intero territorio regionale.

La corresponsione di dette quote alla regione viene disposta a cura delle predette intendenze di finanza mediante ordinativi su aperture di credito emesse senza limiti d'importo».

## Note all'art. 4:

— L'art. 6 del D.P.R. 23 gennaio 1965, n. 114, è così formulato:

«La facoltà di visione degli accertamenti tributari, prevista dall'art. 53, primo comma, dello statuto, deve intendersi riferita ai tributi devoluti per quota alla regione.

I rapporti tra l'amministrazione regionale e gli uffici finanziari situati nel territorio della regione, derivanti dalla applicazione del primo comma dell'art. 53 dello statuto, si svolgono per il tramite delle competenti intendenze di finanza».

— Il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi) è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 16 ottobre 1973.

— L'art. 1 del D.P.R. n. 600/1973 prevede che:

«Art. 1 (*Dichiarazione dei soggetti passivi*). — Ogni soggetto passivo deve dichiarare annualmente i redditi posseduti anche se non ne consegue alcun debito d'imposta. I soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili, di cui al successivo art. 13, devono presentare la dichiarazione anche in mancanza di redditi.

La dichiarazione è unica agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi e deve contenere l'indicazione degli elementi attivi e passivi necessari per la determinazione degli imponibili secondo le norme che disciplinano le imposte stesse. I redditi per i quali manca tale indicazione si considerano non dichiarati ai fini dell'accertamento e delle sanzioni.

La dichiarazione delle persone fisiche è unica per i redditi propri del soggetto e per quelli di altre persone a lui imputabili a norma dell'art. 4 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e deve comprendere anche i redditi sui quali l'imposta si applica separatamente a norma degli articoli 16, comma 1, lettere da d) a n-bis), e 18 dello stesso testo unico. I redditi di cui alle lettere a), b), c) e c-bis) del comma 1 dell'art. 16 del predetto testo unico devono essere dichiarati solo se corrisposti da soggetti non obbligati per legge alla effettuazione delle ritenute di acconto.

Sono esonerati dall'obbligo della dichiarazione:

a) le persone fisiche che non possiedono alcun reddito sempre che non siano obbligate alla tenuta di scritture contabili;

b) le persone fisiche non obbligate alla tenuta di scritture contabili che possiedono soltanto redditi esenti e redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta nonché redditi fondiari per un importo complessivo, al lordo della deduzione di cui all'art. 34, comma 4-*quater*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, non superiore a L. 360.000 annue;

b-bis) le persone fisiche non obbligate alla tenuta di scritture contabili che possiedono soltanto redditi esenti, redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta e il reddito fondiario dell'abitazione principale e sue pertinenze purché di importo non superiore a quello della deduzione di cui all'art. 34, comma 4-*quater*, del citato testo unico delle imposte sui redditi;

c) le persone fisiche che possiedono soltanto redditi di lavoro dipendente per ammontare complessivamente non superiore ad annue lire un milione e trecentottantamila, a condizione che non possiedano altri redditi diversi da quelli esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta;

d) i possessori di redditi di lavoro dipendente e assimilati, indicati agli articoli 46 e 47, comma 1, lettere a) e d), del citato testo unico delle imposte sui redditi, compresi quelli soggetti a tassazione separata, certificati dall'ultimo sostituto di imposta, che, oltre tali redditi, possiedono soltanto redditi esenti e redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta e quello derivante dall'abitazione principale e sue pertinenze purché di importo non superiore alla deduzione di cui all'art. 34, comma 4-*quater*, dello stesso testo unico. Tuttavia detti contribuenti possono presentare o spedire, con le modalità previste dall'art. 12 del presente decreto, entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione, il certificato di cui al primo comma dell'art. 3 del presente decreto, redatto in conformità ad apposito modello approvato e pubblicato ai sensi dell'art. 8 del presente decreto, ai soli fini della scelta della destinazione dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche prevista dall'art. 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e dalle leggi che approvano le intese con le confessioni religiose di cui all'art. 8, terzo comma, della Costituzione;

e) i soggetti diversi dalle persone fisiche che non possiedono alcun reddito o possiedono soltanto i redditi esenti e redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, sempre che non siano obbligati alla tenuta da scritture contabili;

e-bis) le persone fisiche, diverse da quelle di cui alla lettera c), non obbligate alla tenuta di scritture contabili che possiedono un reddito complessivo al quale corrisponde un'imposta lorda non superiore all'ammontare delle detrazioni di cui agli articoli 12 e 13 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, a condizione che non sia dovuta l'imposta locale sui redditi. In tal caso l'esonero spetta anche se la differenza tra l'imposta dovuta e le predette detrazioni risulta non superiore a lire 20 mila. Tuttavia detti contribuenti, ai fini della scelta della destinazione dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche prevista dall'art. 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e dalle leggi che approvano le intese con le confessioni religiose di cui all'art. 8, terzo comma, della Costituzione, possono presentare apposito modello approvato con il decreto da cui all'art. 8, primo comma, primo periodo, ovvero il certificato di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 7-bis, con le modalità previste dall'art. 12 ed entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi.

Ai fini della lettera c) del comma precedente sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente soltanto i compensi dei lavoratori soci di cooperative e le somme indicate rispettivamente alle lettere a) e c) del comma 1 dell'art. 47 del citato testo unico delle imposte sui redditi.

Nelle ipotesi di esonero previste nel quarto comma il contribuente ha, tuttavia, facoltà di presentare la dichiarazione dei redditi.

Se più soggetti sono obbligati alla stessa dichiarazione, la dichiarazione fatta da uno di essi esonera gli altri.

Per le persone fisiche legalmente incapaci l'obbligo della dichiarazione spetta al rappresentante legale.

— L'art. 2 del D.P.R. n. 600/1973 prevede che:

«Art. 2 (Contenuto della dichiarazione delle persone fisiche). — 1. La dichiarazione delle persone fisiche, oltre quanto stabilito nel secondo comma dell'art. 1, deve indicare i dati e gli elementi necessari per l'individuazione del contribuente, per la determinazione dei redditi e delle imposte dovute, nonché per l'effettuazione dei controlli, e gli altri elementi, esclusi quelli che l'amministrazione finanziaria è in grado di acquisire direttamente, richiesti nel modello di dichiarazione di cui all'art. 8, primo comma, primo periodo».

— L'art. 3 del D.P.R. n. 600/1973 prevede che:

«Art. 3 (Allegati alla dichiarazione delle persone fisiche). — [Le persone fisiche che hanno percepito somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di acconto devono allegare alla dichiarazione un certificato del sostituto d'imposta attestante l'ammontare delle somme o valori corrisposti, con l'indicazione della relativa causale, e l'ammontare delle ritenute operate. Per i redditi di lavoro dipendente o assimilati il certificato deve indicare anche la qualifica e la categoria di appartenenza del percipiente, l'ammontare delle detrazioni di imposta effettuate e quello dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori a carico del dipendente. Se sono state percepite indennità di cui alle lettere e), f) e g) dell'art. 12 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, o anticipazioni su di esse deve essere allegato un certificato del sostituto di imposta attestante l'ammontare dell'indennità o anticipazione al lordo della ritenuta, gli anni presi a base per la relativa commisurazione, l'aliquota applicata e l'ammontare delle ritenute operate. I certificati devono essere sottoscritti a norma dei commi terzo e quarto dell'art. 8; per le amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, e per l'Istituto nazionale della previdenza sociale la sottoscrizione può essere effettuata anche mediante sistemi di elaborazione automatica. Coloro che hanno percepito i dividendi di cui all'art. 27 possono allegare in luogo del certificato le copie dei modelli di comunicazione di cui all'art. 7 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745].

Le persone fisiche che esercitano imprese commerciali ai sensi dell'art. 51 del decreto indicato nel precedente comma devono allegare alla dichiarazione la copia del bilancio con il conto dei profitti e delle perdite, redatto a norma dell'art. 2217 del codice civile. Se dal conto dei profitti e delle perdite non risultano i ricavi, i costi, le rimanenze e gli altri elementi necessari per la determinazione del reddito di impresa secondo le disposizioni del titolo V del predetto decreto, gli elementi stessi devono essere indicati in apposito prospetto. La copia del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite e il prospetto devono essere sottoscritti a norma del successivo art. 8.

Le disposizioni del precedente comma si applicano anche se il contribuente non è tenuto secondo il codice civile alla redazione del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite. Le disposizioni stesse non si applicano ai soggetti ammessi alla tenuta della contabilità semplificata ai sensi dell'art. 18 che non abbiano optato per il regime ordinario.

I contribuenti devono conservare, per la durata prevista dall'art. 43, le certificazioni dei sostituti di imposta, nonché i documenti probatori dei crediti di imposta, dei versamenti eseguiti con riferimento alla dichiarazione dei redditi e degli oneri deducibili o detraibili. Dai documenti relativi alle spese di cui all'art. 10, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, deve risultare chi ha sostenuto effettivamente la spesa, la persona da assistere ed i dati identificativi del percipiente. Le certificazioni ed i documenti devono essere esibiti o trasmessi, su richiesta, all'ufficio competente. Con il decreto del Ministro delle finanze di cui all'art. 8, primo comma, primo periodo, può essere disposta anche limitatamente a determinati oneri, l'allegazione alla dichiarazione dei redditi dei relativi documenti probatori, nonché di altra documentazione per la quale l'allegazione stessa è prevista da disposizioni legislative vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Resta salva la facoltà del contribuente di allegare alla dichiarazione la documentazione di cui al primo periodo e quella non richiesta con il predetto decreto ministeriale».

— L'art. 8 del D.P.R. n. 600/1973 prevede che:

«Art. 8 (Redazione e sottoscrizione delle dichiarazioni). — Le dichiarazioni devono essere redatte, a pena di nullità, su stampati conformi ai modelli approvati con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 15 febbraio dell'anno in cui devono essere utilizzati. Il decreto ministeriale di approvazione dei modelli di dichiarazione di cui all'art. 78, comma 10, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello in cui i modelli stessi devono essere utilizzati.

Gli stampati possono essere ritirati gratuitamente presso gli uffici comunali ovvero acquistati presso le rivendite autorizzate; tuttavia per particolari stampati il Ministro delle finanze può stabilire che la distribuzione s'ha fatta direttamente dagli uffici dell'amministrazione finanziaria ovvero mediante spedizione al contribuente. Il Ministro delle finanze stabilisce il prezzo degli stampati posti in vendita e l'aggio spettante ai rivenditori.

La dichiarazione deve essere sottoscritta, a pena di nullità, dal contribuente o da chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale. La nullità può essere sanata se il contribuente provvede alla sottoscrizione entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte dell'ufficio delle entrate territorialmente competente.

La dichiarazione dei soggetti diversi dalle persone fisiche deve essere sottoscritta, a pena di nullità, dal rappresentante legale e in mancanza da chi ne ha l'amministrazione anche di fatto, o da un rappresentante negoziale.

La dichiarazione delle società e degli enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, presso i quali esiste un organo di controllo, deve essere sottoscritta anche dalle persone fisiche che lo costituiscono o dal presidente se si tratta di organo collegiale. La dichiarazione priva di tale sottoscrizione è valida, salva l'applicazione della sanzione di cui all'art. 53.

Con il decreto previsto dal primo comma, il Ministro delle finanze può disporre, anche limitatamente ad alcune categorie o classi di soggetti, che la dichiarazione di cui all'art. 7 o particolari elenchi nominativi in essa inclusi, vengano presentati, con le modalità e nei termini stabiliti nello stesso decreto, mediante l'invio di supporti magnetici predisposti sulla base di programmi elettronici forniti o prestabiliti dall'amministrazione finanziaria».

— L'art. 53 dello statuto prevede che:

«Art. 53. — La regione collabora all'accertamento delle imposte erariali sui redditi dei soggetti con domicilio fiscale nel suo territorio.

A tal fine la giunta regionale ha facoltà di segnalare, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui scade il termine per l'accertamento, agli uffici finanziari dello Stato nella regione, dati, fatti ed elementi rilevanti per la determinazione di un maggiore imponibile, fornendo ogni idonea documentazione atta a comprovarla.

Gli uffici finanziari dello Stato nella regione sono tenuti a riferire alla giunta regionale i provvedimenti adottati in base alle indicazioni dalla stessa ricevute.

La regione, previa intese col Ministro per le finanze, può affidare ad organi dello Stato l'accertamento e la riscossione di propri tributi».

*Nota all'art. 5:*

— Per il riferimento all'art. 6 del D.P.R. n. 114/1965, nonché all'art. 53 dello statuto, vedere nota all'art. 4.

*Nota all'art. 6:*

— Per il riferimento all'art. 4 del D.P.R. n. 114/1965, vedere nota all'art. 2.

97G0021

## DECRETO LEGISLATIVO 2 gennaio 1997, n. 9.

**Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Friuli-Venezia Giulia in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni.**

### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, che ha approvato lo statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia;

Visto in particolare il punto 1-bis) dell'articolo 4 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, introdotto dall'articolo 5 della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2;

Sentita la Commissione paritetica prevista dall'articolo 65 dello statuto speciale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 20 dicembre 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, di concerto con il Ministro del tesoro ed il Ministro dell'interno;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

*Oggetto e rapporti con la normativa previgente*

1. Il presente decreto detta le norme di attuazione della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2, che modifica gli articoli 4 e 5 dello statuto speciale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni.

2. Le presenti norme di attuazione disciplinano la materia dell'ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni, abrogando tutte le precedenti disposizioni incompatibili.

Art. 2.

*Ordinamento degli enti locali*

1. La regione, nel rispetto degli articoli 5 e 128 della Costituzione, nonché dell'articolo 4 dello statuto di autonomia, fissa i principi dell'ordinamento locale e ne determina le funzioni, per favorire la piena realizzazione dell'autonomia degli enti locali.

Art. 3.

*Trasferimento di funzioni amministrative*

1. Salvo quanto disposto dall'articolo 4 sono trasferite all'amministrazione regionale, ai sensi dell'articolo 8 dello statuto speciale, tutte le attribuzioni amministrative concernenti gli enti locali precedentemente esercitate da organi centrali o periferici dello Stato comprese quelle di intervento sostitutivo.

Art. 4.

*Funzioni amministrative riservate allo Stato*

1. Restano di competenza degli organi dello Stato le funzioni in materia di tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico, di lotta alla criminalità organizzata, nonché quelle in materia di protezione civile esercitate nell'interesse nazionale.

2. Resta altresì di competenza degli organi dello Stato il controllo sui servizi dello stato civile, anagrafe, leva militare, servizio elettorale, nonché servizi di statistica limitatamente alle funzioni proprie dell'Istituto nazionale di statistica.

## Art. 5.

*Rapporti tra Stato e regione*

1. Lo Stato e la regione si informano reciprocamente nell'esercizio delle funzioni relative agli enti locali. Essi possono, altresì, in ogni momento e con forme semplificate, richiedere notizie ed informazioni.

## Art. 6.

*Controllo sugli enti locali*

1. La regione, con proprie leggi, determina la natura e la disciplina dei controlli nei confronti degli enti locali.

2. Spettano alla regione anche i provvedimenti concernenti la sospensione e lo scioglimento dei consigli provinciali e comunali e la sospensione, rimozione e revoca degli amministratori, salvo i provvedimenti adottati dallo Stato in base alla normativa antimafia o per motivi di ordine pubblico.

3. I provvedimenti, adottati nell'esercizio del controllo sugli organi, vanno comunicati al commissario del Governo nella regione.

## Art. 7.

*Funzioni amministrative in materia elettorale*

1. La regione disciplina il procedimento di elezione negli enti locali, esercitandone tutte le funzioni, compresa la fissazione e l'indizione dei comizi elettorali.

2. Gli uffici periferici dello Stato assicurano la collaborazione, se richiesta, alla gestione dell'attività elettorale.

## Art. 8.

*Circoscrizioni provinciali*

1. Nella materia di cui all'articolo 4, numero 1-bis), dello statuto speciale è ricompresa la revisione delle circoscrizioni provinciali, l'istituzione di nuove province e la loro soppressione, su iniziativa dei comuni, sentite le popolazioni interessate. Resta ferma la facoltà dello Stato di non istituire propri uffici decentrati nelle nuove province e di mantenerli nelle province soppresse.

2. L'eventuale istituzione da parte della regione di aree metropolitane comporta la revisione delle circoscrizioni provinciali interessate.

## Art. 9.

*Ordinamento della finanza locale*

1. Spetta alla regione disciplinare la finanza locale, l'ordinamento finanziario e contabile, l'amministrazione del patrimonio e i contratti degli enti locali.

2. La regione finanzia gli enti locali con oneri a carico del proprio bilancio, salvo il disposto di cui al comma 3.

3. Lo Stato assicura ai comuni, alle province e agli altri enti locali della regione il finanziamento dei servizi indispensabili per le materie di competenza statale ad essi delegate o attribuite, nella misura determinata dalla normativa statale.

## Art. 10.

*Attribuzione del sindaco quale ufficiale di Governo*

1. Le attribuzioni dei sindaci della regione, quali ufficiali di Governo, sono fissate dalle leggi dello Stato.

2. Ove il sindaco o chi ne esercita le funzioni non adempia ai compiti di cui al comma 1, spetta al prefetto la nomina di commissari per l'adempimento delle funzioni stesse.

3. I provvedimenti di cui al comma 1, adottati dal sindaco, aventi particolare rilevanza generale, nonché gli atti eventualmente richiesti sono tempestivamente trasmessi agli organi regionali.

4. L'esercizio delle attribuzioni di cui al comma 1 è delegabile dal sindaco, previa comunicazione al prefetto, agli organi dei municipi.

## Art. 11.

*Giuramento del presidente della provincia e del sindaco*

1. Il presidente della provincia presta giuramento dinanzi ad un organo della regione. Dell'avvenuto giuramento è data formale e tempestiva comunicazione alla prefettura competente per territorio.

2. Per quanto riguarda il giuramento del sindaco, continua a trovare applicazione la normativa statale.

## Art. 12.

*Rapporti transfrontalieri degli enti locali*

1. Gli enti locali della regione possono instaurare rapporti di reciproca collaborazione con enti locali degli stati confinanti, secondo la normativa statale e regionale, nel rispetto degli interessi nazionali, degli impegni derivanti dall'appartenenza all'Unione europea e degli accordi internazionali.

## Art. 13.

*Tutela delle minoranze linguistiche e valorizzazione delle lingue locali*

1. Gli enti locali della regione, attraverso gli statuti, garantiscono la tutela delle minoranze linguistiche nel rispetto delle norme statali e regionali.

2. Nel rispetto delle medesime norme, gli enti locali adottano le misure adeguate per la conservazione e lo sviluppo delle lingue locali.

Art. 14.

*Status degli amministratori locali*

1. Spetta alla regione disciplinare lo *status* degli amministratori locali.

Art. 15.

*Personale degli enti locali*

1. Spetta alla regione disciplinare l'ordinamento del personale dei comuni, delle province e degli altri enti locali.

Art. 16.

*Comando di personale presso la regione*

1. Per l'esercizio delle funzioni trasferite con il presente decreto e in particolare per le funzioni amministrative in materia di controllo sugli organi degli enti locali, nonché in materia elettorale, su richiesta della regione lo Stato può mettere a disposizione della regione stessa, in posizione di comando, proprio personale in servizio presso le prefetture della regione.

Art. 17.

*Disposizioni finanziarie*

1. Le disposizioni dell'articolo 9 hanno effetto dal 1° gennaio 1997 ovvero dalla diversa data, se posteriore, coincidente con il primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della legge statale che, ai sensi dell'articolo 63, comma 2, della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (statuto speciale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia), modifica l'articolo 49 dello statuto al fine di garantire il finanziamento delle funzioni trasferite con il presente decreto.

Art. 18.

*Disposizioni transitorie e finali*

1. Fino alla data di entrata in vigore delle nuove leggi regionali disciplinanti la materia oggetto del presente decreto, continua ad applicarsi la normativa statale e regionale vigente.

2. Salvo quanto disposto dall'articolo 17 e dal successivo comma 3, il trasferimento delle funzioni previste dal presente decreto decorre dal trentesimo giorno successivo alla data della sua entrata in vigore, fermo il compimento dei procedimenti già iniziati, alla data del trasferimento delle funzioni, con oneri a carico dello Stato.

3. Fino a quando non sarà diversamente disposto con legge regionale e comunque non oltre il 31 dicembre 1997, rimangono ferme le funzioni amministrative degli organi dello Stato riguardanti il procedimento di elezione degli enti locali.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1997

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BASSANINI, *Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali*

CIAMPI, *Ministro del tesoro*

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

Visto, il Guardasigilli. FLICK

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

*Note alle premesse:*

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— La legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, che ha approvato lo statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 1° febbraio 1963, n. 29.

— La legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2, è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 25 settembre 1993, n. 226.

— L'art. 65 dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale n. 1/1963 prevede che: «Con decreti legislativi, sentita una commissione paritetica di sei membri, nominati tre dal Governo della Repubblica e tre dal consiglio regionale, saranno stabilite le norme di attuazione del presente statuto e quelle relative al trasferimento all'amministrazione regionale degli uffici statali che nel Friuli-Venezia Giulia adempiono a funzioni attribuite alla regione».

*Note all'art. 1:*

— L'art. 4 dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale n. 1/1963, modificato dalla legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2, è il seguente:

«Art. 4. — In armonia con la Costituzione, con i principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato, con le norme fondamentali delle riforme economico-sociali e con gli obblighi internazionali dello Stato, nonché nel rispetto degli interessi nazionali e di quelli delle altre regioni, la regione ha potestà legislativa nelle seguenti materie:

1) ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla regione e stato giuridico ed economico del personale ad essi addetto:

1-bis) ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni;

2) agricoltura e foreste, bonifiche, ordinamento delle minime unità culturali e ricomposizione fondiaria, irrigazione, opere di miglioramento agrario e fondiario, zootecnia, ittica, economia montana, corpo forestale;

3) caccia e pesca;

4) usi civici;

5) impianto e tenuta dei libri fondiari;

6) industria e commercio;

7) artigianato;

8) mercati e fiere;

9) viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse locale e regionale;

10) turismo e industria alberghiera;

11) trasporti su funivie e linee automobilistiche, tranviarie e filoviarie, di interesse regionale;

12) urbanistica;

13) acque minerali e termali;

14) istituzioni culturali, ricreative e sportive; musei e biblioteca di interesse locale e regionale».

— L'art. 5 dello statuto speciale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, modificato dalla legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2, è il seguente:

«Art. 5. — Con l'osservanza dei limiti generali indicati nell'art. 4 ed in armonia con i principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato nelle singole materie, la regione ha potestà legislativa nelle seguenti materie:

1) elezioni del consiglio regionale, in base ai principi contenuti nel capo secondo del titolo terzo;

2) disciplina del referendum previsto negli articoli 7 e 33;

3) istituzione di tributi regionali prevista nell'art. 51;

4) disciplina dei controlli previsti nell'articolo 60;

5) ordinamento e circoscrizioni dei comuni;

6) istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;

7) disciplina dei servizi pubblici di interesse regionale ed assunzione di tali servizi;

8) ordinamento delle casse di risparmio, delle casse rurali; degli enti aventi carattere locale o regionale nella regione;

9) istituzione e ordinamento di enti di carattere locale o regionale per lo studio di programmi di sviluppo economico;

10) miniere, cave e torbiere;

11) espropriazione per pubblica utilità non riguardanti opere a carico dello Stato;

12) linee marittime di cabotaggio tra gli scali della regione;

13) polizia locale, urbana e rurale;

14) utilizzazione delle acque pubbliche, escluse le grandi derivazioni; opere idrauliche di 4ª e 5ª categoria;

15) istruzione artigiana e professionale successiva alla scuola obbligatoria; assistenza scolastica;

16) igiene e sanità, assistenza sanitaria ed ospedaliera, nonché il recupero dei minorati fisici e mentali;

17) cooperazione, compresa la vigilanza sulle cooperative;

18) edilizia popolare;

19) toponomastica;

20) servizi antincendi;

21) annona;

22) opere di prevenzione e soccorso per calamità naturali».

*Note all'art. 2:*

— L'art. 5 della Costituzione prevede che «La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento».

— L'art. 128 della Costituzione prevede che: «Le province e i comuni sono enti autonomi nell'ambito dei principi fissati da leggi generali della Repubblica, che ne determinano le funzioni».

*Nota all'art. 3:*

— L'art. 8 dello statuto speciale delle regioni autonome Friuli-Venezia Giulia prevede che: «Art. 8. — La regione esercita le funzioni amministrative nelle materie in cui ha potestà legislativa a norma degli articoli 4 e 5, salvo quelle attribuite agli enti locali dalle leggi della Repubblica».

*Nota all'art. 8:*

— Il numero 1-bis) dell'art. 4 dello statuto speciale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia prevede che la regione ha potestà legislativa nelle materie:

«1-bis) ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni».

*Note all'art. 17:*

— Il comma 2 dell'art. 63 della legge costituzionale n. 1/1963 prevede che: «Le disposizioni contenute nel titolo IV possono essere modificate con leggi ordinarie, su proposta di ciascun membro delle Camere, del Governo e della regione, e, in ogni caso, sentita la regione».

— L'art. 49 dello statuto di autonomia stabilisce che: «Art. 49. — Sono devolute alla regione le seguenti quote fisse dei sottoindicati proventi dello Stato, riscossi nel territorio della regione stessa:

1) quattro decimi del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;

2) quattro decimi del gettito dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche;

3) quattro decimi del gettito delle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23, 24, 25 e 29 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ed all'art. 25-bis aggiunto allo stesso decreto del Presidente della Repubblica con l'art. 2, primo comma, del D.L. 30 dicembre 1982, n. 953, come modificato con legge di conversione 28 febbraio 1983, n. 53;

4) quattro decimi del gettito dell'imposta sul valore aggiunto, esclusa quella relativa all'importazione, al netto dei rimborsi effettuati ai sensi dell'art. 38-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;

5) nove decimi del gettito dell'imposta erariale sull'energia elettrica, consumata nella regione;

6) nove decimi del gettito dei canoni per le concessioni idroelettriche;

7) nove decimi del gettito della quota fiscale dell'imposta erariale di consumo relativa ai prodotti dei monopoli dei tabacchi consumati nella regione.

La devoluzione alla regione Friuli-Venezia Giulia delle quote dei proventi erariali indicati nel presente articolo viene effettuata al netto delle quote devolute ad altri enti ed istituti».

97G0022

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 27 dicembre 1996.

**Modificazioni alle circoscrizioni territoriali delle diocesi di Avellino e S. Angelo dei Lombardi-Conza-Nusco-Bisaccia.**

### IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista l'istanza della nunziatura apostolica diretta ad ottenere il conferimento di efficacia civile al provvedimento in data 18 ottobre 1995, n. 983/95, con il quale la congregazione per i vescovi ha disposto la modifica delle circoscrizioni territoriali della diocesi di Avellino, con sede in Avellino e dell'arcidiocesi di S. Angelo dei Lombardi-Conza-Nusco-Bisaccia, con sede in S. Angelo dei Lombardi (Avellino), mediante l'annessione di una parrocchia all'arcidiocesi di S. Angelo dei Lombardi-Conza-Nusco-Bisaccia, distaccandola dalla diocesi di Avellino;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1987, con il quale venne conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di Avellino, con sede in Avellino, nella cui circoscrizione territoriale vennero comprese cinquantuno parrocchie;

Visto il decreto ministeriale 1° dicembre 1986, con il quale venne conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'arcidiocesi di S. Angelo dei Lombardi-Conza-Nusco-Bisaccia, con sede in S. Angelo dei Lombardi (Avellino), nella cui circoscrizione territoriale vennero comprese quaranta parrocchie;

Accertato che le suddette diocesi sono iscritte, a termini dell'art. 5 della legge 20 maggio 1985, n. 222, nel registro delle persone giuridiche;

Visto l'art. 3 dell'accordo 18 febbraio 1984 tra la Santa Sede e la Repubblica italiana, ratificato e reso esecutivo con legge 25 marzo 1985, n. 121;

Visti gli articoli 19 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e 14 e 18 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1987, n. 33;

Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Visto il parere del Consiglio di Stato;

Decreta:

Art. 1.

È conferita efficacia civile al provvedimento in data 18 ottobre 1995, n. 983/95, con il quale la congregazione per i vescovi ha disposto la modifica delle circoscrizioni territoriali delle due diocesi citate in narrativa, mediante l'annessione all'arcidiocesi di S. Angelo dei Lombardi-Conza-Nusco-Bisaccia, distaccandola dalla diocesi di Avellino, della parrocchia di S. Maria Maggiore, con sede in Rocca San Felice (Avellino).

Art. 2.

A modifica dell'art. 2 del decreto ministeriale 1° dicembre 1986 richiamato in premessa, relativo all'arcidiocesi di Sant'Angelo dei Lombardi-Conza-Nusco-Bisaccia, nella circoscrizione territoriale dell'arcidiocesi stessa sono comprese quarantuno parrocchie, tutte aventi sede in comuni della provincia di Avellino.

Art. 3.

A modifica dell'art. 2 del decreto ministeriale 31 gennaio 1987, richiamato in premessa, relativo alla diocesi di Avellino, nella circoscrizione territoriale della diocesi stessa sono comprese cinquanta parrocchie, tutte aventi sede in comuni della provincia di Avellino.

Art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso al presidente del tribunale di Avellino perché ne disponga l'annotazione nel registro delle persone giuridiche.

Roma, 27 dicembre 1996

*Il Ministro:* NAPOLITANO

97A0559

## MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 22 gennaio 1997.

**Revoca delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa rilasciate alla SARP - Società di assicurazione dei rischi delle persone S.p.a., in Milano, e liquidazione coatta amministrativa della società.**

### IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1969, n. 990, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza assicurativa e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante norme sulla semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, concernente l'attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita;

Visto il decreto ministeriale in data 20 luglio 1988, con il quale la SARP - Società di assicurazione dei rischi delle persone S.p.a., con sede in Milano, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa in alcuni rami danni;

Visto il provvedimento n. 282 in data 4 luglio 1996, con il quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha fatto divieto alla predetta società di compiere atti di disposizione sui propri beni ai sensi degli articoli 61 e 62 del citato decreto legislativo n. 175/1995;

Vista la lettera in data 20 gennaio 1997, n. 6468, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che il consiglio d'amministrazione dell'Istituto stesso ha deliberato, nella seduta del 20 gennaio 1997, di proporre al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato l'adozione, a carico della predetta SARP - Società di assicurazione dei rischi delle persone S.p.a., del provvedimento di revoca delle autorizzazioni già rilasciate per l'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa con conseguente liquidazione coatta amministrativa della stessa impresa, ai sensi degli articoli 66 e 69 del predetto decreto legislativo n. 175/1995;

Vista la relazione predisposta dall'ISVAP in data 20 gennaio 1997, nella quale sono indicate le motivazioni, che devono intendersi qui integralmente recepite, in base alle quali è stata formulata l'anzidetta proposta;

Vista la lettera in data 21 gennaio 1997, n. 6472, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, a seguito della comunicazione della predetta società concernente la liquidazione volontaria della stessa, di cui alla delibera assembleare del 20 gennaio 1997, ha comunicato di non approvare la nomina del liquidatore ai sensi dell'art. 70 del decreto legislativo n. 175/1995;

Vista la lettera in data 21 gennaio 1997, n. 6473, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha indicato, ai sensi dell'art. 77 del decreto legislativo n. 175/1995, la rosa dei nominativi delle persone idonee ad assumere l'incarico di commissario liquidatore della sopraindicata società;

Decreta:

Art. 1.

Sono revocate, ai sensi dell'art. 66 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, alla SARP - Società di assicurazione dei rischi delle persone S.p.a., con sede in Milano, tutte le autorizzazioni già concesse per l'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa.

Art. 2.

La SARP - Società di assicurazione dei rischi delle persone S.p.a., con sede in Milano, è posta in liquidazione coatta amministrativa e ne è nominato commissario liquidatore l'avv. Mario Manzillo.

Art. 3.

Il commissario liquidatore è autorizzato a procedere anche per conto del «Fondo di garanzia per le vittime della strada» ed in deroga all'art. 19, comma 3, della legge 24 dicembre 1969, n. 990, alla liquidazione dei danni verificatisi anteriormente alla pubblicazione del decreto di liquidazione, nonché di quelli verificatisi successivamente e fino alla scadenza di cui al comma 1 dell'art. 8 della legge 26 febbraio 1977, n. 39.

Per l'assolvimento di tali compiti il commissario liquidatore procederà a riassumere il personale dipendente della SARP - Società di assicurazione dei rischi delle persone S.p.a., con sede in Milano, con le modalità di cui all'art. 10 della citata legge n. 39/1977.

Art. 4.

Ai fini degli adempimenti descritti dall'art. 9 della legge n. 39/1977, viene designata a prestare l'assistenza tecnica la società Assicurazioni generali S.p.a.

Art. 5.

Il commissario liquidatore è autorizzato ad effettuare il trasferimento del portafoglio della SARP - Società di assicurazione dei rischi delle persone S.p.a., con sede in Milano, ai sensi dell'art. 88 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449.

## Art. 6.

Con successivo provvedimento sarà determinato il compenso spettante al commissario liquidatore, ai sensi del decreto ministeriale 3 agosto 1990, come modificato dal decreto ministeriale 12 aprile 1994.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 gennaio 1997

*Il Ministro:* BERSANI

97A0560

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 13 dicembre 1996.

**Determinazione della retribuzione convenzionale per i tecnici sanitari di radiologia medica per l'anno 1995.**

### IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

### IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 6 della legge 31 gennaio 1983, n. 25, che prevede, nei confronti dei tecnici sanitari di radiologia medica, che la retribuzione convenzionale da assumere come base per la liquidazione delle rendite sia fissata annualmente con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, su proposta del consiglio di amministrazione dell'INAIL sentita la federazione nazionale dei collegi professionali dei tecnici sanitari di radiologia medica, in relazione alla media delle retribuzioni iniziali, comprensive dell'indennità integrativa speciale, dei tecnici sanitari di radiologia medica dipendenti da strutture pubbliche;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL in data 5 novembre 1996, che ha proposto la misura retributiva annua da applicarsi nei confronti dei tecnici sanitari di radiologia medica per l'anno 1995;

Sentita la Federazione nazionale dei collegi professionali dei tecnici sanitari di radiologia medica;

Visto il decreto ministeriale 9 gennaio 1996;

Ritenuta la necessità di approvare la suddetta retribuzione;

Decreta:

La retribuzione convenzionale annua da assumersi a base per la liquidazione delle rendite nei confronti dei tecnici sanitari di radiologia medica è fissata nella seguente misura:

per l'anno 1995 - L. 32.613.573.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 dicembre 1996

*Il Ministro del lavoro  
e della previdenza sociale*  
TREU

*Il Ministro della sanità*  
BINDI

97A0561

DECRETO 9 gennaio 1997.

**Scioglimento della società cooperativa Stella a r.l., in Margherita di Savoia.**

### IL DIRETTORE

DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO  
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la direzione generale della cooperazione demanda agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative edilizie, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte seconda, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Decreta:

La società cooperativa Stella a r.l. con sede nel comune di Margherita di Savoia, costituita per rogito notaio Nicolo Rizzo in data 1° ottobre 1986, repertorio n. 137587, tribunale di Foggia, registro imprese n. 8433, B.U.S.C. posizione n. 3523/222261, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Foggia, 9 gennaio 1997

*Il direttore:* BOZZINI

97A0562

DECRETO 9 gennaio 1997.

**Scioglimento della società cooperativa La Cicala a r.l., in San Giovanni Rotondo.**

**IL DIRETTORE**

DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO  
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la Direzione generale della cooperazione demanda agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative edilizie, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte seconda, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativa;

Decreta:

La società cooperativa La Cicala a r.l., con sede nel comune di San Giovanni Rotondo, costituita per rogito notaio Francesco Paolo Lops in data 23 marzo 1982, repertorio n. 132, tribunale di Foggia, registro imprese n. 5607, B.U.S.C. posizione n. 2657/190646, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Foggia, 9 gennaio 1997

*Il direttore: BOZZINI*

97A0563

DECRETO 9 gennaio 1997.

**Scioglimento della società cooperativa Mare Blu a r.l., in Margherita di Savoia.**

**IL DIRETTORE**

DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO  
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la Direzione generale della cooperazione demanda agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative edilizie, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte seconda, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Decreta:

La società cooperativa Mare Blu a r.l., con sede nel comune di Margherita di Savoia, costituita per rogito notaio Nicolò Rizzo in data 1° giugno 1986, repertorio n. 137003, tribunale di Foggia, registro imprese n. 8332, B.U.S.C. posizione n. 3496/221323, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Foggia, 9 gennaio 1997

*Il direttore: BOZZINI*

97A0564

DECRETO 20 gennaio 1997.

**Scioglimento di alcune società cooperative edilizie.**

**IL DIRETTORE**

DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO  
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI MODENA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

In applicazione del decreto del Direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visti gli accertamenti ispettivi eseguiti sull'attività delle società cooperative edilizie appresso indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

## Decreta:

Le società cooperative edilizie sottoelencate sono sciolte in base al combinato disposto dall'art. 2544 del codice civile, dall'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, e dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59:

1) società cooperativa edilizia «Virtus a r.l.», con sede a Carpi, costituita per rogito notaio Farinella Costantino in data 11 aprile 1959, repertorio 8195, registro società n. 3490, tribunale di Modena, BUSC n. 217/65133;

2) società cooperativa edilizia «Edificatrice comunale Mirandola a r.l.», con sede a Mirandola, costituita per rogito notaio Borellini Francesco in data 9 aprile 1963, repertorio 22928, registro società n. 4423, tribunale di Modena, BUSC n. 357/76880;

3) società cooperativa edilizia «Edificatrice comunale di Fiorano Modenese a r.l.», con sede a Fiorano Modenese, costituita per rogito notaio Giannotti Ennio in data 3 marzo 1964, repertorio 10988, registro società n. 4652, tribunale di Modena, BUSC n. 377/85199;

4) società cooperativa edilizia «La Casa fra mutilati ed invalidi di guerra a r.l.», con sede a Modena, costituita per rogito notaio Giannotti Ennio in data 13 aprile 1960, repertorio 7190, registro società n. 3636, tribunale di Modena, BUSC n. 537/67484;

5) società cooperativa edilizia «Edificatrice comunale di Sassuolo a r.l.», con sede a Sassuolo, costituita per rogito notaio Giannotti Ennio in data 30 maggio 1963, repertorio 10079, registro società n. 4478, tribunale di Modena, BUSC n. 539/78342;

6) società cooperativa edilizia «Edificatrice comunale di Soliera a r.l.», con sede a Soliera, costituita per rogito notaio Giannotti Ennio in data 14 febbraio 1964, repertorio 10927, registro società n. 4634, tribunale di Modena, BUSC n. 374/84567;

7) società cooperativa edilizia «Edificatrice comunale di Spilamberto a r.l.», con sede a Spilamberto, costituita per rogito notaio Giannotti Ennio in data 13 febbraio 1964, repertorio 10926, registro società n. 4636, tribunale di Modena, BUSC n. 375/84568;

8) società cooperativa edilizia «Edificatrice operai del comune di Campogalliano a r.l.», con sede a Campogalliano, costituita per rogito notaio Giannotti Ennio in data 5 giugno 1963, repertorio 10102, registro società n. 4477, tribunale di Modena, BUSC n. 361/78341;

9) società cooperativa edilizia «Edificatrice comunale di Nonantola a r.l.», con sede a Nonantola, costituita per rogito notaio Giannotti Ennio in data 4 aprile 1964, repertorio 11054, registro società n. 4672, tribunale di Modena, BUSC n. 555/86432;

10) società cooperativa edilizia «Edificatrice comunale di Marano sul Panaro a r.l.», con sede a Marano sul Panaro, costituita per rogito notaio Giannotti Ennio in data 2 dicembre 1963, repertorio 10622, registro società n. 4577, tribunale di Modena, BUSC n. 551/82570;

11) società cooperativa edilizia «Edificatrice La provincia a r.l.», con sede a Modena, costituita per rogito notaio Giannotti Ennio in data 8 aprile 1970, repertorio 18246, registro società n. 5880, tribunale di Modena, BUSC n. 1596/110905;

12) società cooperativa edilizia «Casa tranquilla a r.l.», con sede a Castelfranco Emilia, costituita per rogito notaio Gian Pietro Ansaldo in data 18 giugno 1962, repertorio 130134, registro società n. 4180, tribunale di Modena, BUSC n. 709/73820;

13) società cooperativa edilizia «Edificatrice Villaggio artigiano a r.l.», con sede a Modena, costituita per rogito notaio Giannotti Ennio in data 20 marzo 1964, repertorio 11028, registro società n. 4662, tribunale di Modena, BUSC n. 541/85665;

14) società cooperativa edilizia «La chiocciola a r.l.», con sede a Finale Emilia, costituita per rogito notaio Poggioli Leone in data 2 marzo 1971, repertorio 14853, registro società n. 6092, tribunale di Modena, BUSC n. 1622/114154;

15) società cooperativa edilizia «Zenit a r.l.», con sede a Modena, costituita per rogito notaio Giannotti Ennio in data 21 aprile 1958, repertorio 5579, registro società n. 3373, tribunale di Modena, BUSC n. 188/61210;

16) società cooperativa edilizia «I cooperativa dipendenti comando provinciale vigili del fuoco a r.l.», con sede a Modena, costituita per rogito notaio Atorino Anna in data 26 ottobre 1970, repertorio 106914, registro società n. 5989, tribunale di Modena, BUSC n. 1606/112312;

17) società cooperativa edilizia «Fra operai ed impiegati Alberto Basevi a r.l.», con sede a Modena, costituita per rogito notaio Giannotti Ennio in data 16 maggio 1957, repertorio 4851, registro società n. 3216, tribunale di Modena, BUSC n. 61/57744;

18) società cooperativa edilizia «Edificatrice comunale Castelnuovo Rangone a r.l.», con sede a Castelnuovo Rangone, costituita per rogito notaio Giannotti Ennio in data 6 marzo 1964, repertorio 10996, registro società n. 4651, tribunale di Modena, BUSC n. 553/85198;

19) società cooperativa edilizia «Villaverde a r.l.», con sede a Finale Emilia, costituita per rogito notaio Poggioli Leone in data 5 maggio 1969, repertorio 11758, registro società n. 5648, tribunale di Modena, BUSC n. 1582/108603;

20) società cooperativa edilizia «Edificatrice comunale Maranello a r.l.», con sede a Maranello, costituita per rogito notaio Giannotti Ennio in data 25 marzo 1964, repertorio 11039, registro società n. 4661, tribunale di Modena, BUSC n. 542/85666;

21) società cooperativa edilizia «Edificatrice del comune di Novi di Modena a r.l.», con sede a Novi di Modena, costituita per rogito notaio Giannotti Ennio in data 12 aprile 1963, repertorio 9880, registro società n. 4426, tribunale di Modena, BUSC n. 548/76993;

22) società cooperativa edilizia «Edificatrice comunale di Medolla a r.l.», con sede a Medolla, costituita per rogito notaio Giannotti Ennio in data 20 aprile 1964, repertorio 11086, registro società n. 4677, tribunale di Modena, BUSC n. 554/86430;

23) società cooperativa edilizia «Edificatrice netturbini a r.l.», con sede a Modena, costituita per rogito notaio Giannotti Ennio in data 27 marzo 1963, repertorio 9812, registro società n. 4408, tribunale di Modena, BUSC n. 538/76686;

24) società cooperativa edilizia «Segni a r.l.», con sede a Vignola, costituita per rogito notaio Giannotti Ennio in data 12 luglio 1963, repertorio 10250, registro società n. 4509, tribunale di Modena, BUSC n. 638/79005;

25) società cooperativa edilizia «La pace a r.l.», con sede a Castelfranco Emilia, costituita per rogito notaio Giannotti Ennio in data 28 maggio 1962, repertorio 8960, registro società n. 4178, tribunale di Modena, BUSC n. 700/73090.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia, ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Modena, 20 gennaio 1997

Il direttore: MASSI

97A0565

## DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

### UNIVERSITÀ DI MESSINA

DECRETO RETTORALE 3 dicembre 1996.

**Modificazioni allo statuto dell'Università.**

#### IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Messina approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1090, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto i decreti ministeriali 22 maggio 1995 e 16 febbraio 1996 contenenti, rispettivamente, la nuova tabella XX relativa al corso di laurea in chimica industriale e le modificazioni alla predetta tabella;

Vista la proposta di modifica di statuto formulata dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Messina;

Visto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale nella seduta del 13 giugno 1996;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato e modificato come indicato in premessa, è ulteriormente modificato come appresso:

#### Articolo unico

L'attuale art. 188 dello statuto relativo al corso di laurea in chimica industriale è soppresso e sostituito dai seguenti nuovi articoli, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi:

### CORSO DI LAUREA IN CHIMICA INDUSTRIALE

Art. 188 (*Accesso al corso di laurea*). — L'accesso al corso di laurea è regolato dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 189 (*Durata ed articolazione del corso*). — La durata degli studi del corso di laurea in chimica industriale è fissata in cinque anni, articolati in un triennio a carattere formativo di base, ed in successivi distinti indirizzi di durata biennale e di contenuti più specifici sia sotto l'aspetto scientifico che sotto quello applicativo, di cui al successivo art. 192.

Il consiglio di corso di laurea può articolare ciascuno dei cinque anni di corso in due periodi didattici (semestri) ciascuno comprendente almeno tredici settimane di effettiva attività didattica.

L'attività didattico-formativa, comporterà un totale di almeno duecentoventi ore/anno di laboratorio e di almeno trecentoquaranta ore/anno di lezioni, esercitazioni teoriche e numeriche, seminari, corsi monografici, dimostrazioni, attività guidate, visite tecniche, prove parziali di accertamento, correzione e discussione di elaborati, ecc. Parte dell'attività pratica può essere svolta anche presso laboratori e centri esterni sotto la responsabilità del docente del corso, previa stipula di apposite convenzioni.

Lo studente deve inoltre svolgere un lavoro di tesi sperimentale.

I contenuti didattico-formativi del corso di laurea sono articolati in aree; gli obiettivi sono indicati nel successivo art. 192.

L'attività didattico-formativa è di norma organizzata sulla base di annualità costituite da corsi ufficiali di insegnamento monodisciplinari o integrati. Gli indirizzi hanno la funzione di far approfondire, in un particolare campo, sia competenze metodologiche che teorico-pratiche. Il corso di insegnamento è di almeno

settanta ore, di cui almeno venti di esercitazioni. Il corso di laboratorio e di almeno novanta ore di attività didattiche. Il corso di insegnamento integrato è costituito da non più di due moduli didattici coordinati impartiti da più insegnanti e comunque con un unico esame finale. Della commissione di esame faranno parte tutti gli insegnanti del corso integrato.

Per l'accertamento finale di profitto, i consigli delle strutture didattiche, possono accorpate due corsi dello stesso settore scientifico-disciplinare in un unico esame. Comunque, nello stabilire le prove di valutazione della preparazione degli studenti, si farà ricorso al criterio di continuità, di globalità e di accorpamento in modo da limitare il numero degli esami convenzionali tra 24 e 28.

Lo studente deve superare, inoltre, l'esame di laurea che consiste nella discussione della tesi sperimentale.

Superato l'esame di laurea lo studente consegue il titolo di dottore in chimica industriale, indipendentemente dall'indirizzo seguito, del quale verrà fatta menzione soltanto nella carriera scolastica.

Durante il primo triennio del corso di laurea lo studente deve dimostrare la conoscenza pratica e la comprensione di almeno una lingua straniera di rilevanza scientifica. Le modalità di accertamento sono definite dal consiglio di corso di laurea.

Il secondo semestre del quinto anno deve essere tenuto libero da insegnamenti, al fine di consentire allo studente di dedicarsi a tempo pieno al lavoro di tesi, che può anche essere svolto, con l'accordo del consiglio di corso di laurea, presso laboratori di ricerca di enti pubblici o privati esterni all'Università secondo le modalità riportate al terzo comma del presente articolo.

Art. 190 (*Regolamento di Ateneo*). — Le facoltà, nel recepire nel regolamento di Ateneo e nel regolamento didattico l'ordinamento didattico nazionale, indicheranno per ciascuna area gli insegnamenti attingendoli dai raggruppamenti indicati nell'art. 192.

Art. 191 (*Manifesto degli studi*). — All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, i consigli delle strutture didattiche determineranno, con apposito regolamento, quanto espressamente previsto dal comma 2 dell'art. 11 della legge n. 341/1990.

In particolare il consiglio di facoltà:

a) definisce, su proposta del consiglio di corso di laurea, il piano di studi ufficiale del corso di laurea, comprendente la denominazione degli insegnamenti da attivare;

b) stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari od integrati) che costituiscono le singole annualità, i cui nomi dovranno essere desunti dai settori scientifico-disciplinari, e le denominazioni dei corsi integrati. Stabilisce, inoltre, le qualificazioni più opportune, quali: I, II, istituzioni, avanzato, progredito, esercitazioni, laboratorio, sperimentazioni, nonché tutte le altre che giovino a differenziare più esattamente il livello ed i contenuti didattici;

c) sceglie le relative discipline rispettando le indicazioni dei settori di cui al successivo art. 192;

d) ripartisce il monte ore di ciascuna area fra le annualità che vi afferiscono, precisando per ogni corso la frazione destinata alle attività teorico-pratiche;

e) fissa la frazione temporale delle discipline afferenti ad una medesima annualità integrata;

f) indica le annualità di cui lo studente dovrà aver ottenuto l'attestazione di frequenza e quali e quanti esami dovrà aver superato al fine di ottenere l'iscrizione all'anno di corso successivo e precisa, inoltre, le eventuali propedeuticità;

g) indica le annualità e/o i moduli comuni ai diplomi affini.

Art. 192 (*Articolazione del corso di laurea*).

#### TRIENNIO DI BASE

##### Area A - MATEMATICA.

Lo studente deve acquisire le conoscenze di base del calcolo differenziale ed integrale, della geometria analitica, dei fondamenti dell'algebra moderna, dell'algebra lineare, dei metodi numerici per la risoluzione di problemi di calcolo, ivi compresa la conoscenza di un adeguato linguaggio di programmazione.

Sono obbligatorie le seguenti annualità:

n. 3 nei settori A01A, A01B, A01C, A02A, A02B, A03X, A04A.

##### Area B - FISICA.

Lo studente deve acquisire le nozioni della fisica classica, le nozioni fondamentali relative alla misura fisica ed alle tecniche del laboratorio di fisica, le nozioni di base delle proprietà fisiche dei solidi e delle loro interazioni con le radiazioni. In particolare dovrà avere padronanza della meccanica del punto e del continuo, e degli argomenti principali della termodinamica classica e statistica, dell'elettromagnetismo e dell'ottica classica e quantistica.

Sono obbligatorie le seguenti annualità:

n. 3 nel settore B01A delle quali n. 1 di laboratorio.

##### Area C - CHIMICA.

Lo studente deve acquisire i principi fondamentali della chimica analitica, della chimica fisica, della chimica generale, della chimica inorganica e della chimica organica nei loro aspetti teorici e sperimentali.

Sono contenuti irrinunciabili: il sistema periodico degli elementi e la struttura atomica; la struttura molecolare ed il legame chimico; chimica nucleare e radio chimica; termodinamica chimica; le soluzioni; le reazioni chimiche; acidi e basi; fenomeni redox; gas, liquidi e solidi; cambiamenti di fase; cinetica chimica; elettrochimica; principi ed applicazioni delle spettroscopie; principi e tecniche dell'analisi chimica; principi ed applicazioni della quanto-meccanica; relazioni fra struttura e proprietà; chimica degli elementi negli stati di ossidazione bassi medi ed alti; chimica dei composti metallorganici; meccanismi di reazione in chimica inorganica ed organica; gruppi funzionali organici; composti aromatici; sistemi ciclici; stereochimica; zuccheri; peptidi; macromolecole naturali e di sintesi.

Lo studente deve acquisire gli strumenti fondamentali per affrontare problematiche di natura tecnologica ed industriale quali: bilanci integrali di materia ed energia; catalisi industriale; criteri di condotta delle reazioni industriali e principi di funzionamento dei reattori chimici; trasporto di calore e di materia ed elementi di meccanica dei fluidi; principali metodi di separazione fisica (elementi di progettazione, verifica e criteri di scelta); basi economiche dell'industria chimica; impatto ambientale dell'industria chimica e di processo; criteri di sicurezza nell'industria chimica.

Lo studente deve, inoltre, acquisire i principi teorici e sperimentali per lo studio delle principali molecole di interesse biologico, in particolare per quanto riguarda le relazioni fra struttura e proprietà. Sulla base di tali conoscenze lo studente dovrà essere in grado di comprendere i meccanismi dei fenomeni biologici.

Sono obbligatorie le seguenti annualità:

- n. 4 nel settore C01A;
- n. 4 nel settore C02X;
- n. 4 nel settore C03X;
- n. 4 nel settore C04X-I15C;
- n. 4 nel settore C05X.

Delle venti annualità almeno otto saranno di laboratorio;

- n. 1 nel settore E05A.

#### BIENNIO DI INDIRIZZO

È consentita l'iscrizione al quarto anno in difetto di due soli esami del triennio, che peraltro devono essere sostenuti prima di quelli del biennio.

Ogni sede può inserire a statuto uno o più indirizzi, fino ad un massimo di quattro, tenendo conto della richiesta del mondo del lavoro, della disponibilità effettiva di docenti in rapporto agli insegnamenti da impartire, nonché delle attrezzature e del numero di studenti iscritti al corso di laurea, scegliendoli tra quelli sottoindicati o indicandone di nuovi in base ad esigenze ed esperienze specifiche e locali. In quest'ultimo caso l'organizzazione degli studi ed il numero degli insegnamenti e degli esami dovranno essere analoghi a quelli degli indirizzi sotto riportati.

Sono indicati, a titolo esemplificativo, i seguenti indirizzi:

- ricerca e sviluppo dei processi;
- ricerca e sviluppo dei materiali;
- ricerca e sviluppo dei prodotti;
- biotecnologie industriali.

Sono obbligatorie le seguenti annualità, comuni a tutti gli indirizzi:

- n. 3 nei settori C04X, I15C, delle quali almeno una di laboratorio.

Gli indirizzi prevedono, inoltre, sei annualità da scegliere tra quelli attivati nell'Università e presenti o nei settori scientifico-disciplinari che iniziano con le lettere A, B, C, D, E, I, K, o nei settori F22A, F22C, G07A, G08A, G08B, P02C, N01X, N03X, N05X.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Messina, 3 dicembre 1996

Il rettore: CUZZOCREA

97A0568

## ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

### MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

**Mancata conversione del decreto-legge 29 novembre 1996, n. 606, recante: «Norme transitorie in materia di collocamento in ausiliaria del personale militare».**

Il decreto-legge 29 novembre 1996, n. 606, recante: «Norme transitorie in materia di collocamento in ausiliaria del personale militare» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 280 del 29 novembre 1996.

97A0621

### MINISTERO DELL'INTERNO

**Estinzione della parrocchia di S. Agnese V. e M., in Imola**

Con decreto del Ministro dell'interno 27 dicembre 1996, viene data efficacia civile all'estinzione della parrocchia di S. Agnese V. e M., con sede in Imola (Bologna), località Goccianello. Il provvedimento di soppressione della parrocchia in oggetto ha efficacia civile dalla data di iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche e pertanto da detta data — a parziale modifica del decreto ministeriale 20 ottobre 1986 — nella circoscrizione territoriale della diocesi di Imola non è più ricompreso l'ente in oggetto.

97A0576

### Estinzione della fondazione di religione

**«Asilo infantile B.V. della Pioppa», in Ospitale di Bondeno**

Con decreto del Ministro dell'interno 27 dicembre 1996, viene data efficacia civile all'estinzione della fondazione di religione «Asilo infantile B.V. della Pioppa», con sede in Ospitale di Bondeno (Ferrara). Il patrimonio dell'ente estinto è devoluto alla parrocchia Annunziata di Maria SS., con sede in Ospitale di Bondeno (Ferrara), fatta salva l'autorizzazione di cui all'art. 17 della legge 20 maggio 1985, n. 222.

97A0577

**Approvazione del nuovo statuto dell'associazione femminile di religione e di culto denominata «Società piccole ausiliarie del clero», in Susa.**

Con decreto del Ministro dell'interno 27 dicembre 1996, viene approvato il nuovo statuto dell'associazione femminile di religione e di culto denominata «Società piccole ausiliarie del clero», con sede in Susa (Torino), di cui all'atto pubblico 1° febbraio 1996, n. 124289 di rep., per notaio Rosario Insabellia, composto di venti articoli.

97A0578

### Riconoscimento e classificazione di alcuni artifici pirotecnici

Con decreto ministeriale n. 559/C.15340.XV.J (1080) del 13 dicembre 1996 l'artificio pirotecnico denominato «Trac Vesuvio 6 pieghe», che la ditta Talamanca Raffaele intende produrre nella propria fabbrica sita in Terzigno (Napoli), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria dell'allegato A al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.20285.XV.J (1104) del 20 dicembre 1996 l'artificio pirotecnico denominato «Trac Cavour 6 pieghe», che la ditta Boccia Aniello intende produrre nella propria fabbrica sita in San Giuseppe Vesuviano (Napoli), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria dell'allegato A al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.14857.XV.J (1046) del 20 dicembre 1996 l'artificio pirotecnico denominato «Bomba Rio Basile 90», che la ditta Basile Pasquale intende produrre nella propria fabbrica sita in Terzigno (Napoli), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria dell'allegato A al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

97A0579

## MINISTERO DELLA DIFESA

### Ricompensa al valor militare per attività partigiana

Con decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, registrato alla Ragioneria centrale in data 9 dicembre 1996, n. 15/Q., è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare «alla memoria» per attività partigiana:

#### Medaglia d'argento

Quarantotto Lionello, nato il 22 gennaio 1921 a Rovigno d'Istria. - «Generoso e valoroso vice commissario di battaglione, operante in territorio sloveno, sempre incitò gli uomini con la parola e l'esempio; sempre primo ad affrontare i pericoli, i disagi, la lotta.

Allorché una robusta colonna nemica attaccò le postazioni di Mrascevo — sebbene inferiore in uomini ed armamento — la fronteggiava con due compagnie di garibaldini per impedire la riuscita della manovra avvolgente impegnandola in rabbiose azioni di fuoco, pagando con la vita il suo ardimento».

97A0575

## MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

### Provvedimenti concernenti società esercenti attività di organizzazione e revisione contabile di aziende

Con decreto ministeriale 15 gennaio 1997 il decreto interministeriale 14 novembre 1981 con il quale la società «Willmar & Co - Società fiduciaria e di revisione a responsabilità limitata», con sede legale in Pesaro, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria e di quella di organizzazione e revisione contabile di aziende, è modificato con decorrenza 21 maggio 1992 nella parte relativa all'attività esercitata, con l'esclusione dell'attività di organizzazione e revisione contabile di aziende e, con decorrenza 10 settembre 1993, nella parte relativa alla sede per il trasferimento della stessa da Pesaro a Bologna.

Con decreto ministeriale 22 gennaio 1997, la società «Area revisione - Società a responsabilità limitata», con sede in Frosinone, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività di organizzazione e revisione contabile di aziende di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

La presente autorizzazione si intende riferita alle attività di organizzazione e revisione contabile esercitabili ai sensi dell'art. 28, comma 4, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, non comportanti il controllo di legge dei documenti contabili.

97A0573

### Trasferimento dell'intestazione della concessione mineraria di terre da sbianca denominata «Monte Cimò» sita nel territorio del comune di S.G. Ilarione e Tregnago.

Con decreto dell'ingegnere capo del distretto minerario di Padova, la concessione mineraria di terre da sbianca denominata «Monte Cimò» sita nel territorio del comune di S.G. Ilarione e Tregnago, (Verona), è trasferito ed intestato alla soc. S.I.E.M. S.r.l., con sede in Goito (Mantova), via Statale Goitese, 219.

97A0574

## MINISTERO DEL TESORO

### Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

#### Cambi del giorno 28 gennaio 1997

Dollaro USA . . . . .	1614,34
ECU . . . . .	1895,56
Marco tedesco . . . . .	977,03
Franco francese . . . . .	289,67
Lira sterlina . . . . .	2596,18
Fiorino olandese . . . . .	869,65
Franco belga . . . . .	47,380
Peseta spagnola . . . . .	11,589
Corona danese . . . . .	256,16
Lira irlandese . . . . .	2561,96
Dracma greca . . . . .	6,234
Escudo portoghese . . . . .	9,754
Dollaro canadese . . . . .	1200,70
Yen giapponese . . . . .	13,378
Franco svizzero . . . . .	1128,44
Scellino austriaco . . . . .	138,87
Corona norvegese . . . . .	245,79
Corona svedese . . . . .	221,65
Marco finlandese . . . . .	330,13
Dollaro australiano . . . . .	1245,46

97A0632

## MINISTERO DELLA SANITÀ

### Autorizzazione all'Associazione sanitaria internazionale in Roma, ad acquistare un immobile

Con decreto ministeriale 12 dicembre 1996 l'Associazione sanitaria internazionale (A.S.I.), con sede in Roma, è stata autorizzata ad acquistare un immobile sito in Roma, via San Saba n. 12, interno 3.

97A0572

### Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano

*Estratto decreto A.I.C. n. 983/1996 dell'8 gennaio 1997*

Specialità medicinale: «SCALPICIN» nella forma e confezione: soluzione dermatologica - flacone da 50 ml, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare A.I.C.: società Combe International Ltd di Croydon Surrey CR9 2AU (Gran Bretagna), rappresentata in Italia dalla società CCM Pharma r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via F. Ferruccio n. 6, codice fiscale 10392600150.

Produttore: la produzione, il confezionamento e il controllo sono eseguiti dalla società Laleham Healthcare Public Limited Company - Newman Lane - Alton Hampshire GU34 2QR (Gran Bretagna).

Confezioni autorizzate: numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

soluzione dermatologica - flacone da 50 ml;  
numero A.I.C.: 029222015 (in base 10) 0VVT3Z (in base 32);  
classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica - medicinale da banco o di automedicazione (art. 3 decreto legislativo n. 539/1992).

Composizione: 100 g di soluzione contengono:

principio attivo: idrocortisone alcool 0,50 g;  
eccipienti: alcool isopropilico 45,00 g, glicole propileno 5,00 g, mentolo 0,10 g, acqua deionizzata q.b. a 100 g.

Indicazioni terapeutiche: trattamento sintomatico di prurito, irritazione cutanea, eritemi.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*Estratto decreto N.C.R. n. 981/1996 dell'8 gennaio 1997*

Specialità medicinale: «CICLAFast», nelle forme e confezioni: crema 40 g 2%, crema 30 g 2% (nuove confezioni di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: Master Pharma S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Parma, via S. Leonardo, 96, codice fiscale 00959190349.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento consortile sito in Parma, via S. Leonardo, 96.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

crema 40 g 2%;  
A.I.C. n. 025951056 (in base 10) 0SRYUJ (in base 32);  
classe: «C»;

crema 30 g 2%;  
A.I.C. n. 025951068 (in base 10) 0SRYUW (in base 32);  
classe: «C».

Composizione: 100 g di crema contengono:

principio attivo: Piroxicam pivalato g 2;  
eccipienti: vaselina bianca, metile p-idrossibenzoato, propile p-idrossibenzoato, carbossivinilpolimero, acido cloridrico 1N, sodio idrato gocce, acqua depurata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: stati dolorosi e flogistici di natura reumatica o traumatica delle articolazioni, dei muscoli, dei tendini e dei legamenti.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica (art. 3 decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*Estratto decreto N.C.R. n. 980/1996 dell'8 gennaio 1997*

Specialità medicinale: «PIVALOXICAM», nelle confezioni: crema 40 g 2%, crema 30 g 2% (nuove confezioni di specialità medicinale già registrata), alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare A.I.C.: Chiesi farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Parma, via Palermo, 26/A, codice fiscale n. 01513360345.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla società titolare dell'A.I.C., nello stabilimento sito in via San Leonardo, 96, Parma.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

crema 40 g 2%;  
A.I.C. n. 025953035 (in base 10) 0SS0SC (in base 32);  
classe: «C»;  
crema 30 g 2%;  
A.I.C. n. 025953047 (in base 10) 0SS0SR (in base 32);  
classe: «C».

Composizione: 100 g di crema contengono:

principio attivo: Piroxicam pivalato g 2;  
eccipienti: vaselina bianca, metile p-idrossibenzoato, propile p-idrossibenzoato, carbossivinilpolimero, acido cloridrico 1 N, sodio idrato gocce, acqua depurata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: stati dolorosi e flogistici di natura reumatica o traumatica delle articolazioni, dei muscoli, dei tendini e dei legamenti.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale non soggetto a prescrizione medica» (art. 3 decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*Estratto decreto A.I.C. n. 805/1996 del 18 settembre 1996*

Specialità medicinale: «CLISFLEX» nella forma e confezione alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare A.I.C.: laboratorio chimico farmaceutico A. Sella S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Schio (Vicenza), via Vicenza, 2, codice fiscale: 00161860242.

Produttore: la produzione, i controlli ed il confezionamento della specialità medicinale sono effettuate dalla società titolare dell'A.I.C.

Confezioni autorizzate: numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

flacone pronto uso 120 ml;  
A.I.C. n. 029104015 (in base 10) 0VS5WH (in base 32);  
classe: «C».

Composizione: 100 ml contengono:

principi attivi: sodio fosfato monosodico 13,91 g; sodio fosfato bisodico dodecaidrato 8,025 g;  
eccipienti: metile-p-idrossibenzoato, propile idrossibenzoato, acqua, nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Indicazioni terapeutiche: stitichezza occasionale. Svuotamento intestinale pre e post-operatorio, in ostetricia, in preparazione ad esami radiologici ed indagini endoscopiche dell'ultimo tratto intestinale.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica; medicinale da banco o di automedicazione.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*Estratto decreto A.I.C. n. 934/1996 del 10 dicembre 1996*

Specialità medicinale: «ESILGAN», nella forma e confezione: 30 ml gocce 1 mg/1 ml.

Titolare A.I.C.: Takeda Italia farmaceutici S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Catania, via Giovannino n. 7, codice fiscale n. 01751900877.

Produttore: la produzione, il controllo e il confezionamento possono essere effettuati sia dalla società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento consortile sito in Catania, zona industriale, via Franco Gorgone, sia dalla società Doppel farmaceutici S.r.l., nello stabilimento sito in Piacenza, stradone Farnese n. 118.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

30 ml gocce 1 mg/1 ml;

A.I.C. n. 025053048 (in base 10) 0RWKVS (in base 32); classe: «C».

Composizione: un ml di soluzione contiene:

principio attivo: Estazolam 1 mg;

eccipienti: alcool, glicerina, glicole propilenico, saccarina, aroma d'arancio deterpenato, aroma di limone deterpenato, acqua depurata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: trattamento a breve termine dell'insonnia. Le benzodiazepine sono indicate solamente quando il disturbo è grave, debilitante o tale da causare profondo malessere.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*Estratto decreto N.F.R. n. 939/1996 del 10 dicembre 1996*

Specialità medicinale: «VANCOCINA A.P.» nella forma e confezione: «1» flacone 1 g i.v. (nuova forma di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: società Eli Lilly and Company Indianapolis, Indiana - USA, rappresentata in Italia dalla società Eli Lilly Italia p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Sesto Fiorentino (Firenze), via A. Gramsci n. 731/733, codice fiscale 00426150488.

Produttore: la produzione ed il confezionamento saranno effettuati dalla società titolare dell'A.I.C. presso il proprio stabilimento sito ad Indianapolis, Indiana - Usa, mentre le operazioni di controllo saranno effettuate sia dalla società Eli Lilly Italia p.a. nello stabilimento sito a Sesto Fiorentino (Firenze) e sia dalla società Eli Lilly GmbH nello stabilimento sito in Giessen - Germania.

Confezioni autorizzate: numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«1» flacone 1 g i.v.;

numero A.I.C.: 016334056 (in base 10) 0HLH78 (in base 32);

classe: «A» per uso ospedaliero H, prezzo: L. 59.500 (ai sensi dell'art. 1 del D.L. 20 giugno 1996, n. 323, convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 425).

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero, in cliniche e case di cura (art. 9 decreto legislativo n. 539/1992).

Composizione: ogni flacone contiene:

principio attivo: Vancomicina cloridrato 1025,14 mg, equivalente a Vancomicina 1 g.

Indicazioni terapeutiche: la «Vancocina A.P.» è indicata nella terapia delle infezioni stafilococciche gravi sostenute da ceppi meticillino-resistenti. È particolarmente indicata in quei pazienti che, o non possono essere trattati con penicilline o cefalosporine, o non hanno risposto a questo trattamento; oppure, in quei casi in cui i microrganismi in gioco sono sensibili alla vancomicina e resistenti agli altri antibiotici.

«La Vancocina A.P.» è stata impiegata con successo da sola nel trattamento dell'endocardite stafilococcica. La sua efficacia è stata dimostrata in altre infezioni stafilococciche tra cui l'osteomielite, la polmonite, la setticemia e le infezioni dei tessuti molli.

L'efficacia della vancomicina da sola o in associazione con un aminoglicoside è stata riportata per le endocarditi causate dallo *Streptococcus viridans* o dallo *Streptococcus bovis*.

Per le endocarditi causate da enterococchi (ad es. *E. faecalis*) la vancomicina risulta efficace solo se associata ad un aminoglicoside. La vancomicina è risultata efficace nel trattamento delle endocarditi da difteroidi; è stata anche usata in associazione con rifampicina, con aminoglicoside o con entrambi nelle fasi precoci dell'endocardite valvolare causata da *Staphylococcus epidermidis* o da difteroidi.

Campioni per colture batteriologiche dovrebbero essere ottenuti per isolare ed identificare l'organismo responsabile e per determinare la sua sensibilità al cloridrato di vancomicina. La formulazione iniettabile di vancomicina può essere somministrata per via orale nelle coliti pseudomembranose associate ad antibiotico-terapia causate da *C. difficile* e nelle enterocoliti di natura stafilococcica. La somministrazione per via iniettabile della vancomicina cloridrato da sola è di dubbio beneficio per queste indicazioni. Il cloridrato di vancomicina assunto per via orale non è efficace in altri tipi di infezioni.

Sebbene non siano stati condotti studi clinici controllati di efficacia, la somministrazione di vancomicina per via endovenosa è consigliata dall'American Heart Association e dalla American Dental Association come profilassi nelle endocarditi batteriche in pazienti allergici alla penicillina che abbiano malattie cardiache congenite, o reumatiche, o altre malattie cardiache valvolari acquisite, quando tali pazienti si sottopongono a interventi dentali o chirurgici del tratto respiratorio superiore.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*Estratto decreto A.I.C. n. 979/1996 dell'8 gennaio 1997*

Specialità medicinale «NISAL» nelle confezioni: 30 bustine orali da 100 mg e 30 capsule da 100 mg.

Titolare A.I.C.: Epifarma S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Episcopia (Potenza), via San Rocco n. 6, codice fiscale 01135800769.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità medicinale sopra indicata sono effettuate dalla società Salus Researches S.p.a. nello stabilimento sito in Anagni (Frosinone), via Paduni n. 240.

Confezioni autorizzate: numeri A.I.C. e classificazioni ai sensi dell'art. 8, comma 10 della legge n. 537/1993:

30 capsule 100 mg;

A.I.C. n. 032134025 (in base 10) 0YNNW9 (in base 32);

Classe: «A» con nota 66, prezzo L. 14.200;

30 bustine 100 mg;

A.I.C. n. 032134013 (in base 10) 0YNNVZ (in base 32);

Classe: «A» con nota 66, prezzo L. 14.800.

Composizione: ogni capsula contiene:

principio attivo: nimesulide mg 100;

eccipienti: lattosio, magnesio stearato, gelatina, titanio biossido (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

composizione: ogni bustina contiene:

principio attivo: nimesulide mg 100.

eccipienti: saccarosio, acido citrico monidrato, aroma arancio (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: stati flogistici dolorosi e non dolorosi, anche accompagnati da piressia, in particolare a carico dell'apparato osteo articolare.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichetta e foglio illustrativo conformi ai testi allegati al presente decreto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*Estratto decreto A.I.C. n. 945/1996 del 12 dicembre 1996*

Specialità medicinale: «FEMIT» nella forma e confezione: 10 flaconcini orali 15 ml, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: società Mitim r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Brescia, via Rodi n. 27, codice fiscale 07047730150.

Produttore: la produzione, il confezionamento ed il controllo sono eseguiti dalla società titolare dell'A.I.C. presso l'officina farmaceutica consortile Magis-Mitim-Aesculapius, via Cacciamali n. 34-36-38, Brescia.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

10 flaconcini orali 15 ml;

numero A.I.C.: 028145011 (in base 10) 0UUXCM (in base 32); classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992);

Composizione: ogni flaconcino da 15 ml contiene:

principio attivo: ferro proteinacetilaspartilato mg 800 (pari a Fe3+ mg 40);

eccipienti: sorbitolo, glicole propilenico, metile p-idrossibenzoato, propile p-idrossibenzoato, aromi naturali, acqua depurata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: stati di carenza di ferro assoluta e relativa: anemie sideropeniche, latenti o conclamate, dell'infanzia e dell'età adulta, dovute a deficiente apporto o assorbimento di ferro, o ad aumentato fabbisogno, secondarie ad emorragie acute e croniche oppure a malattie infettive, gravidanza e allattamento.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

97A0570

#### **Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (modificazioni di autorizzazione già concesse).**

*Estratto decreto n. 964 del 16 dicembre 1996*

La titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Lachifarma S.r.l. laboratorio chimico salentino, con sede in s.s. 16, zona industriale, Zollino (Lecce), codice fiscale 02067110755.

Specialità: CORTAID:

026033011 crema 0,5% 10 g;

026033023 crema 0,5% 20 g,

e ora trasferita alla società: Carlo Erba O.T.C. S.p.a., con sede in via Robert Koch, 1.2, Milano, codice fiscale 08572280157.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*Estratto decreto n. 966 del 16 dicembre 1996*

La titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Lifepharm S.p.a., con sede in viale F. Testi, 330, Milano, codice fiscale 05062510150.

Specialità: NEPITUSS:

028620019 gocce 1% flacone 30 ml;

028620021 sciroppo 0,1% flacone 200 ml,

e ora trasferita alla società: Pfizer italiana S.p.a., con sede in via Valbondione, 113, Roma, codice fiscale 00192900595.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*Estratto decreto n. 952 del 12 dicembre 1996*

La titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Sterling Midy S.p.a., con sede in via Zambelletti S.n.c., Baranzate di Bollate (Milano), codice fiscale 10420170150.

Specialità: BRONCOMUCIL:

029550011 sciroppo adulti flac. 150 ml 5%;

029550023 sciroppo bambini flac. 150 ml 2%,

è ora trasferita alla società: SmithKline Beecham S.p.a., con sede in via Zambelletti S.n.c., Baranzate di Bollate (Milano), codice fiscale 03524320151.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 1192 del 14 gennaio 1997*

Specialità medicinale: ANTRA, i.v. 1 fialoide 40 mg, n. di A.I.C. 028245049; i.v. 5 fialoidi 40 mg, n. di A.I.C. 028245052.

Società Astra farmaceutica S.p.a., via degli Artigianelli, 10, Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata:

principio attivo invariato;

eccipienti: sodio edetato mg 1,5 - sodio idrossido 0,1-1,2 mg - acqua ppi q.b. a 2 ml.

97A0571

## **FERROVIE DELLO STATO - S.P.A.**

### **Avviso agli obbligazionisti**

Dal 21 gennaio 1997 è pagabile presso le banche sottoindicate, la cedola n. 12 d'interesse relativa al trimestre 21 ottobre 1996/20 gennaio 1997 del prestito 1994/2004 indicizzato di nominali lire 1.000 mld (UIC 50816) nella misura del 2,05%, al lordo della ritenuta fiscale del 12,50%:

Istituto bancario San Paolo di Torino - S.p.a. - Banca nazionale del lavoro S.p.a. - Banco di Napoli S.p.a. - Banco di Sicilia S.p.a. - Banco di Sardegna S.p.a. - Monte dei Paschi di Siena - Credito italiano S.p.a. - Banca di Roma S.p.a. (Gruppo Cassa di risparmio di Roma) - Banca commerciale italiana S.p.a. - Cassa di risparmio di Calabria e Lucania S.p.a. - Banca popolare di Novara S.c.r.l. - Istituto di credito delle casse di risparmio italiane - Banca nazionale dell'agricoltura S.p.a. - Cassa di risparmio delle provincie lombarde S.p.a. - Credito romagnolo S.p.a. - Banca Fideuram S.p.a. - Banca popolare di Sondrio S.c.r.l. - Credito artigiano S.p.a.

Si comunica inoltre che il tasso di interesse trimestrale lordo posticipato per la cedola n. 13, pagabile dal 21 aprile 1997, resta fissato nella misura dell'1,85%. Gli interessi saranno indicizzati al Rome Interbank Offered Rate a tre mesi (RIBOR). La quotazione del RIBOR sarà rilevata dalle pubblicazioni effettuate a cura ATIC-MID sulle pagine del circuito Reuters (attualmente RIBO), nonché sui principali quotidiani economici a diffusione nazionale. Tali interessi verranno determinati utilizzando il tasso trimestrale equivalente calcolato secondo la seguente formula, maggiorato dello 0,10% e arrotondato allo 0,05% più vicino:

$$T = (RIBOR + 1)^{(0,25)} - 1$$

dove T è il tasso trimestrale equivalente e RIBOR è quello rilevato il quarto giorno lavorativo antecedente il primo giorno di godimento della cedola (21 gennaio, 21 aprile, 21 luglio e 21 ottobre).

97A0580

## **ENTE NAZIONALE DI ASSISTENZA AL VOLO**

### **Avviso relativo all'adesione dell'Italia all'accordo multilaterale per i canoni di rotta gestito dall'Organizzazione internazionale Eurocontrol.**

In virtù dell'adesione della Repubblica italiana alla convenzione internazionale di cooperazione per la sicurezza della navigazione aerea (Eurocontrol) ed al relativo accordo multilaterale per i canoni di rotta, autorizzata con legge 20 dicembre 1995, n. 575, si rende noto che, a decorrere dal 1° gennaio 1997, l'imputazione e la riscossione delle tariffe di rotta nazionali ed internazionali saranno effettuate dall'Ufficio centrale canoni di rotta (CRCO) dell'Organizzazione internazionale Eurocontrol, avente sede in Bruxelles (Belgio), con le modalità da questo previste.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge n. 575/1995 citata, dalla data sopra menzionata, alle tariffe stesse si applicano le esenzioni stabilite dai competenti organismi della predetta Organizzazione internazionale, comprensive degli aeromobili di Stato, di cui alle pertinenti definizioni del codice della navigazione, nonché dei voli di addestramento effettuati all'esclusivo scopo di ottenere, rinnovare o mantenere una licenza e abilitazione per il personale navigante.

Il testo integrale delle istruzioni per gli utenti, è contenuto in apposite comunicazioni di informazione aeronautica diramate dall'Ente e comunque disponibili presso la sua sede centrale (Servizio tecnico operativo) di via Salaria, 716 - 00138 Roma (Tel. 06/8166545).

I coefficienti unitari di base applicabili ai canoni di rotta secondo la predetta regolamentazione internazionale per l'anno 1997, con decorrenza dal 1° gennaio, sono contenuti nella unita tabella.

*Coefficienti unitari di base applicabili a decorrere dal 1° gennaio 1997*

Stato	Coefficiente unitario nazionale ECU	Coefficiente unitario amm.vo ECU	Coefficiente unitario globale ECU	Tasso di cambio applicato 1 ECU =	
Belgio - Lussemburgo	68,11	0,28	68,39	39,3520	BEF
Germania . . .	72,61	0,28	72,89	1,91115	DEM
Francia . . . .	61,61	0,28	61,89	6,50787	FRF
Regno Unito .	74,73	0,28	75,01	0,813841	GBP
Paesi Bassi . .	55,48	0,28	55,76	2,14253	NLG
Irlanda . . . .	20,92	0,28	21,20	0,788059	IEP

Stato	Coefficiente unitario nazionale ECU	Coefficiente unitario amm.vo ECU	Coefficiente unitario globale ECU	Tasso di cambio applicato 1 ECU =	
Svizzera . . . .	84,59	0,28	84,87	1,56306	CHF
Portogallo Libsona	35,91	0,28	36,19	195,200	PTE
Austria . . . . .	59,44	0,28	59,72	13,4475	ATS
Spagna - Continente	51,37	0,28	51,65	161,095	ESP
Spagna - Canarie	48,22	0,28	48,50	161,095	ESP
Portogallo Santa Maria	12,44	0,28	12,72	195,200	PTE
Grecia . . . . .	34,87	0,28	35,15	303,798	GRD
Turchia . . . . .	48,29	0,28	48,57	112870,0	TRL
Malta . . . . .	43,38	0,28	43,66	0,457648	MTL
Cipro . . . . .	22,62	0,28	22,90	0,588890	CYP
Ungheria . . . .	23,73	0,28	24,01	198,814	HUF
Norvegia . . . .	50,68	0,28	50,96	8,19539	NOK
Danimarca . . .	54,38	0,28	54,66	7,36091	DKK
Slovenia . . . .	76,05	0,28	76,33	170,483	SIT
Repubblica Ceca	48,81	0,28	49,09	33,7305	CZK
Svezia . . . . .	46,52	0,28	46,80	8,42542	SEK
Italia . . . . .	64,93	0,28	65,21	1929,22	ITL
Repubblica Slovacca	68,39	0,28	68,67	38,9975	SKK
<b>97A0581</b>					

## RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

### AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo all'avviso del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano». (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 174 del 27 luglio 1994)

Nell'avviso citato in epigrafe, nella parte riguardante il decreto n. 73/1994 del 25 luglio 1994, relativo alla specialità medicinale «EUVITOL LABBRA», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* indicata in epigrafe, alla pag. 51, prima colonna, dove è scritto: «Produttore: Laboratorio chimico farmaceutico A. Sella S.r.l. nello stabilimento sito in Schio (Vicenza)», leggesi: «Produzione e confezionamento: Laboratorio chimico farmaceutico A. Sella S.r.l. nello stabilimento sito in Schio (Vicenza); Controllo: SmithKline Beecham S.p.a., via Zambelletti, Baranzate di Bollate (Milano)».

97A0604

---

*ERRATA-CORRIGE*

---

Comunicato relativo alla circolare del Ministero delle finanze 23 dicembre 1996, n. 306/E, concernente: «Decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, recante: «Modificazioni al regime fiscale degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati». Modalità applicative dell'imposta sostitutiva». (Circolare pubblicata nel supplemento ordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 3 del 4 gennaio 1997).

Nel frontespizio del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* sopra indicata, relativo alla circolare indicata in epigrafe, dove è scritto: «Circolare 23 settembre 1996, n. 306/E», leggesi: «Circolare 23 dicembre 1996, n. 306/E».

97A0605

---

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*  
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

---

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.



\* 4 1 1 1 0 0 0 2 3 0 9 7 \*

L. 1.500